IL CENTRO INIZIATIVE PER LA LEGALITÀ DEMOCRATICA (CILD) E L'AZIONE POPOLARE.

Tra le numerose associazioni che si propongono anche di incentivare la partecipazione dei cittadini alla tutela di interessi diffusi e "beni comuni", il Centro d'Iniziativa per la Legalità Democratica è, allo stato, l'unica associazione che privilegia in modo esplicito l'uso dello strumento "*azione popolare*".

E' bene, pertanto, illustrare la natura ed il contenuto di un istituto giuridico di antica tradizione, quasi mai utilizzato in concreto, ora disciplinato nelle disposizioni generali del testo unico sugli enti locali. L'articolo nove del testo unico (Decr. Legislativo 267/00) dispone che: "*ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al comune e dalla provincia. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune ovvero della provincia. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che l'ente costituendosi abbia aderito alle azioni o ricorsi promossi dall'elettore".*

Caratteristica fondamentale dell'istituto *"azione popolare*" è, quindi, il fatto che il cittadino elettore non aspira a conseguire un vantaggio personale diretto in quanto un eventuale esito positivo del giudizio avrà come conseguenza una sentenza ad esclusivo favore del comune o della provincia. Al contrario, l'esito sfavorevole comporterà per il cittadino l'onere economico di accollarsi le spese del giudizio. In altri termini, siamo in presenza di una forma di partecipazione attiva e responsabile di singole persone che si attivano, a proprio rischio economico, per aiutare-sostituire una pubblica amministrazione che trascura di far valere propri interessi legittimi o diritti soggettivi. L'azione popolare esalta, pertanto, "*lo status di cittadino*" proiettandolo non verso rivendicazioni di carattere personale, ma nell'assunzione di responsabilità diretta affinché le *"cose pubbliche"* ed i cd. "*beni comuni*" siano garantiti ed assicurati a vantaggio di tutta la comunità.

1) Azione popolare come forma pacifica di ribellione.

Va da sé che l'azione popolare ha un'inevitabile valenza politica perché, comunque, evidenzia una oggettiva critica nei confronti degli amministratori i quali hanno trascurato o non sono stati in grado di organizzare la macchina burocratico-amministrativa in modo da salvaguardare i beni comuni. La valenza politica dell'azione popolare può assumere un carattere giustamente dirompente laddove mette a nudo situazioni partitico-burocratiche intrecciate con interessi privati dominanti (si pensi, tanto per fare un esempio attuale, alla vicenda del ciclo dei rifiuti nel Lazio, alla triste situazione dell'ATAC e del trasporto pubblico del cittadino). In tali casi i cittadini elettori, con l'azione popolare, si assumono la responsabilità di una legittima ribellione evocando l'intervento di un potere dello Stato autonomo ed indipendente. In sintesi, si concretizza una partecipazione responsabile ed onerosa con una attestazione di fiducia nei confronti della magistratura e, quindi, con una implicita forma di controllo anche sull'attività della magistratura.

Come è sopportabile un sistema di società private partecipate da Comuni e Province che stipulano contratti e promettono una qualità adeguata di servizi pubblici (ATAC, AMA, ACEA, etc.) senza che nessuno si preoccupi di pretendere il rispetto dei contratti di servizio e di chiamare a rispondere amministratori, direttori generali, membri del collegio dei sindaci e dirigenti?

Come è sopportabile che nessuno di questi personaggi cui va addebitata la responsabilità di gestire le società private, adempiere agli obblighi assunti nei contratti di servizio non siano mai chiamati a rispondere con i propri soldi per i danni causati dalla loro incapacità o peggio dalla loro malafede nella gestione delle suddette società?

Sono note le ragioni che impediscono agli enti territoriali di muoversi contro le persone che gli stessi enti hanno posto al comando delle società partecipate e nei confronti delle quali hanno il dovere di un serio e doveroso controllo. In questi casi appare evidente la necessità che il cittadino elettore entri in campo ed eserciti l'azione popolare in sostituzione di un'Amministrazione "coimputata". Solo dall'esterno sembra possibile mettere le mani nelle tasche di sedicenti amministratori e controllori.

2) Azione popolare come forma di collaborazione organizzata a sostegno dell'attività degli enti locali.

Al contrario, laddove le omissioni della pubblica amministrazione sono la conseguenza di forme diffuse di malcostume e disprezzo della legalità (si pensi al mancato rispetto dei beni di proprietà pubblica, al disprezzo delle regole urbanistico-edilizie, alle forme di corruzione quotidiane, alle aggressioni contro l'ambiente, al mancato rispetto dei diritti dei minori e delle donne che squalificano l'immagine della città), in tali casi l'azione popolare assume un ruolo di compartecipazione del cittadino all'attività della pubblica amministrazione la quale non è oggettivamente in grado di intervenire con le proprie risorse umane ed economiche.

L'azione popolare si presenta in tal caso caratterizzata anche da una funzione "*educativo-formativa*".

La domanda da porsi rispetto a tali quotidiane ed inevitabili deficienze della pubblica amministrazione è se esista e sia praticabile, senza costi per l'erario pubblico, una forma di collaborazione tra l'amministrazione e le associazioni di volontariato che renda possibile una moltiplicazione organizzata di azioni popolari.

È a tutti noto che esistono molte associazioni non profit presenti sul territorio e che tra i volontari associati sono presenti figure professionali necessarie per promuovere azioni popolari (avvocati, architetti, ingegneri, operatori sociali e culturali, esperti ambientali ecc.).

Tenuto conto di tale conosciuta realtà, il Comune potrebbe invitare le associazioni ad iscriversi in un albo documentando la loro effettiva attività e presenza sul territorio, la loro "specializzazione", e l'esistenza tra gli associati di figure professionali adeguate.

A tali organizzazioni associative l'Amministrazione potrebbe proporre una convenzione nella quale il Comune o Provincia si assumerebbe il compito di fornire un supporto di informazioni per mezzo dei propri uffici riguardo a situazioni meritevoli di un intervento giudiziario, nonché il compito di formalizzare e pubblicizzare preventivamente e fuori dal giudizio la propria adesione all'azione popolare da intraprendere.

Con tale metodo lo strumento giudiziario in esame sarebbe, per così dire, caratterizzato da una preventiva valutazione ufficiale circa la serietà ed importanza dell'iniziativa. Il progetto sopra sintetizzato è stato già rappresentato ai massimi vertici di Roma Capitale e si è in attesa di risposte formali.